

REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEL FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO NON
ARMONIZZATO
8a+ Monviso

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 8a+ Investimenti SGR in data 26 marzo 2009

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale

A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p>Denominazione tipologia e durata del Fondo</p>	<p>Fondo comune di investimento aperto non armonizzato denominato: - 8a+ Monviso La durata del Fondo è fissata al 31/12/2020 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A. (in seguito "SGR") sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa n.4, iscritta al n. 226 dell'albo delle SGR (Sito Internet: www.ottoapiu.it)</p>
<p>Banca Depositaria</p>	<p>Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali SpA (già MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A.), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede in Milano Via Romagnosi 5, iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5461 – Codice Banca 3163.3. Per la Gestione dei certificati rappresentativi delle quote, le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte per conto di Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A. da Intesa Sanpaolo presso il Servizio Servizi Operativi Financial Institutions e Banca Depositaria dislocato in Via Langhirano n. 1, Parma. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da Intesa Sanpaolo S.p.A. per conto di Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore, nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota del Fondo è determinato giornalmente con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte ("giorno di valorizzazione"), e pubblicato con la medesima cadenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La medesima fonte di riferimento è utilizzata per la pubblicazione degli avvisi con le modifiche regolamentari.</p>

B Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, i seguenti termini devono essere intesi come segue:

- "residuale": fino ad un massimo del 10%;
- "contenuto": fino ad un massimo del 30%;
- "principale": almeno il 70%.

1.1 Scopo

1. Il Fondo, di tipo flessibile, mira ad ottenere nel lungo periodo (indicativamente 6 anni) una crescita del valore del capitale investito.

2. I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili principalmente alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare si segnalano i seguenti fattori di rischio:

- *rischio connesso alla variazione di prezzo*: il prezzo di ogni strumento finanziario in cui è investito il Fondo dipende e può variare in conseguenza di diversi fattori relativi, sia all'emittente che al mercato di riferimento, in modo più o meno accentuato a seconda della natura dello strumento finanziario stesso;

- *rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari, intesa come la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli quotati e trattati su mercati regolamentati sono più facilmente smobilizzabili, e quindi più liquidi, degli strumenti finanziari non trattati su tali mercati;

- *rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella di denominazione del fondo occorre considerare il relativo rischio della variazione del rapporto di cambio;

1.1.2 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. Il patrimonio del Fondo è investito, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 e successive modifiche (di seguito, "Regolamento della Banca d'Italia"), in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, con possibilità per questi ultimi di concorrere a comporre gli investimenti fino al 50% del patrimonio. Gli investimenti di natura obbligazionaria, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia, possono concorrere a comporre gli investimenti fino al 100% del patrimonio del Fondo; essi sono indirizzati verso emittenti aventi rating minimo Investment Grade (BBB- Standard & Poor's, BBB- Fitch, Baa3 Moody's) e fino ad un massimo del 20% del patrimonio del Fondo verso emittenti aventi rating inferiore. La durata finanziaria della componente obbligazionaria (duration) non sarà superiore a 5 anni.

2. Il fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e, anche sino al 100%, in strumenti finanziari denominati in valute estere di emittenti aventi sede in tutti Paesi del mondo con la possibilità di investire sino ad un massimo del 30% in Paesi Emergenti. Si riserva la possibilità di investire residualmente in titoli a bassa capitalizzazione.

3. Resta ferma la facoltà di detenere, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento della Banca d'Italia", una parte del patrimonio in strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del TUF non quotati, in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10) e, più in generale, la facoltà del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, nonché di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per esigenze di tesoreria, o in strumenti finanziari di elevata liquidità.

4. Nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia, il patrimonio può essere inoltre investito:

- o in strumenti finanziari non quotati in misura non superiore al 10% del patrimonio del Fondo; in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente alla UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;
- o in misura non superiore al 50% in quote di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), armonizzati e non armonizzati, aperti aventi una leva massima pari a 2;
- o fino al 10% in fondi speculativi italiani e/o esteri aventi una leva massima pari a 2;
- o nel rispetto dei vincoli di destinazione specifici del Fondo e comunque nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e di vigilanza.

5. La selezione degli investimenti è basata, per quanto attiene gli strumenti obbligazionari, su studi ed analisi macroeconomiche finalizzate all'identificazione del miglior rendimento dei titoli sui vari segmenti delle curve dei tassi dei diversi Paesi nonché, per gli strumenti emessi da società, su analisi e valutazione del rischio di credito dell'emittente. Riguardo gli strumenti azionari la scelta si fonda, principalmente, sull'analisi qualitativa e quantitativa di OICR che hanno dimostrato nel tempo costanza di risultati e coerenza con le rispettive politiche di investimento. La strategia di gestione adottata in particolari situazioni prevede la possibilità di avvalersi della copertura dal rischio valutario.

6. Per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, c. 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, c. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli indicati nella lista del Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel suo sito internet.

7. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di euro.

8. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio corrente, alla data di riferimento della valutazione, rilevato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.1.3 Limiti alle operazioni in conflitti d'interessi e con parti correlate

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi. Il Fondo inoltre può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR (di seguito "OICR collegati") o da società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati.

2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3 Regime delle spese

3.1 Oneri a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.2.;
- b) il compenso da riconoscere mensilmente alla Banca Depositaria pari alla misura massima dello 0,101% (zero virgola centouno) - su base annua - calcolato sul valore complessivo netto del Fondo;
- c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e del prospetto periodico del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- e) le spese degli avvisi relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (compreso quello finale di liquidazione);
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- l) le spese sostenute per contribuzioni obbligatorie da corrispondere ad organismi di vigilanza.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 Compenso della SGR

3.2.1 Provvigione di gestione

La "provvigione di gestione", calcolata ed accantonata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo è prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di riferimento; la provvigione applicata è la seguente:

FONDO	Provvigione di gestione su base annua
8a+ Monviso	2%

Dalla provvigione di gestione del Fondo riferibile alla componente di patrimonio costituita da OICR collegati e fino alla concorrenza della stessa, è sottratta la provvigione di gestione che i gestori degli OICR collegati abbiano effettivamente percepito (e quindi non retrocesso al Fondo).

3.3 **Oneri a carico dei Partecipanti**

3.3.1 **Commissioni di ingresso**

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR potrà applicare commissioni di ingresso fino ad una misura massima di seguito indicata calcolata sul capitale investito:

FONDO	Aliquota
8a+ Monviso	2% su base annua

3.3.2 **Spese e diritti fissi**

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza dell'investitore:

- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avenuto investimento ;

- un rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante, non superiore a Euro 50,00 oltre rimborso spese postali e di assicurazione della spedizione.

I diritti fissi potranno essere aggiornati ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'Istat. Di tali aggiornamenti la SGR provvederà a dare adeguata informazione.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C **Modalità di funzionamento**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I **Partecipazione al Fondo**

I.1 **Previsioni generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal partecipante.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a 5.000 Euro; quello successivo è pari a 1.000 Euro;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.

6. La sottoscrizione della quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del Partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli Partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
- reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente punto, in sede di calcolo del valore della quota la SGR si riserva di valutare gli OICR acquistati - per i quali l'ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR - facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR (c.d. "valore complessivo netto previsionale") che tenga conto di tutte le informazioni conosciute, o conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota.

VI Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:

- In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi:

- il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 *Modalità di rimborso delle quote*

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII *Modifiche del Regolamento*

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.

5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII *Liquidazione del Fondo*

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4

Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato € 1.500.000

Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121

Iscritta al n. 226 dell'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 D.Lgs 58/98